



Ufficio: > SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E
SISTEMI INFORMATIVI > TRIBUTI

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 138 DEL 30.09.2020**

Oggetto: Tassa sui Rifiuti (TARI) - Approvazione Piano Tariffario annualità 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito dal 1 gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- con gli artt. 1 e 2 del Decreto Legge 06 marzo 2014, n. 16, convertito in Legge 02 maggio 2014, n. 68, la Legge n. 208/2015, la Legge n. 125/2015, la Legge n. 221/2015 e la Legge n. 166/2016 sono state apportate modifiche alla norma istitutiva della TARI;
- con l'entrata in vigore della IUC viene fatta salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate per effetto del richiamo esplicito dell'art. 52 del D.Lgs. n. 15/12/1997, n. 446, ad opera del comma 702, art. 1, della Legge n. 147/2013;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, mantenendo in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

Visti:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che fissa il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote di imposta per i tributi locali e dei regolamenti relativi alle entrate locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- la L. n. 147/2013, art. 1, c. 683 il quale dispone che "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, (...)*";
- la legge di conversione del D.L. n. 34/2020 che ha differito al 30 Settembre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio;
- l'art. 138 del D.L. n. 34/2020 che ha allineato il termine di approvazione delle tariffe TARI con il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

Ricordato l'art. 1, c. 527, L. n. 205/2017 con cui sono state assegnate all'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019, recante "*Definizione dei Criteri di Riconoscimento dei Costi Efficienti di Esercizio e di Investimento del Servizio Integrato dei Rifiuti, per il periodo 2018-2021*";

Considerato che a seguito della delibera ARERA n.443/2019 è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

Visto, in particolare, l'Allegato A della delibera ARERA n. 443/2019 che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

Verificato che tale metodo è da applicare per le tariffe TARI dell'anno 2020;

Considerato che il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), di cui alla deliberazione n. 443/2019 ARERA, prevede dei parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

Atteso che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/ 1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Rilevato che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- ✓ suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- ✓ determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99.

Ritenuto che anche con il metodo MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva e che quindi sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 29/04/2020;

Visto in particolare l'art. 12 del regolamento comunale il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della L. 27/12/2013, n. 147;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 654, della stessa Legge n. 147 del 27/12/2013, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Dato atto che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio integrato dei rifiuti e validato dall'ATO;

Vista la propria deliberazione n. 137 del 30.09.2020 avente ad oggetto: *"Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati del territorio del comune di Collesalveti. Presa d'atto della approvazione di ATO Toscana Costa del Piano Economico Finanziario (PEF) anno 2020 secondo gli standard definiti dal modello di cui all'Appendice 1 della Deliberazione 443/2019/R/RIF ARERA in data 31 ottobre 2019 e definizione del sistema tariffario Tari"*;

Preso atto che la determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020 da approvare deve avere a riferimento i costi del PEF su indicato;

Visti i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- ✓ le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07;
- ✓ le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- ✓ le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- ✓ eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto che l'entrata relativa al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07 per il Comune di Collesalveti ammonta ad € 7.000,00;

Vista la delibera ARERA n. 158 del 5.5.2020 *"Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza COVID-19"*, che ha stabilito che, nei casi in cui i corrispettivi all'utenza TARI siano determinati sulla base delle tabelle di cui all'allegato 1 del DPR n. 158/ 1999, vengono applicate riduzioni a utenze non domestiche che sono state soggette a sospensione;

Considerato che il Comune deve applicare le riduzioni tariffarie COVID-19, come indicate all'art. 1 della delibera n. 158/2020 ARERA a favore dell'utenze non domestiche per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività;

Dato atto, nello specifico, che l'Ente ha deciso di applicare alle categorie ATECO interessate dalla sospensione dell'attività di cui sopra una riduzione tariffaria pari al 25% della Tariffa;

Visto il documento di consultazione che ARERA ha pubblicato il 27.5.2020 (atto n. 189 del 26.5.2020 riguardante *"Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*) con il quale si prospettano strumenti e regole per garantire la copertura degli oneri di cui alla deliberazione ARERA n. 158/2020;

Verificato che le riduzioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, stimato in €115.000,00 e che tale minor gettito è imputato a carico del bilancio dell'Ente così come stabilito anche dall'art. 26 del vigente regolamento TARI approvato con atto di C.C. n. 24 del 29/04/2020;

Considerato inoltre che le ulteriori agevolazioni tariffarie, disciplinate agli artt. 23, 24 e 25 del vigente Regolamento TARI approvato con atto di C.C. n. 24 del 29/04/2020 sono stimate in € 145.300,00 e sono a carico del bilancio comunale con apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo alla copertura tramite risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n. 147;

Viste infine le riduzioni carico Piano Finanziario, disciplinate agli articoli 21 e 22 del vigente Regolamento TARI approvato con atto di C.C. n. 24 del 29/04/2020 e stimate in € 90.0000,00;

Considerato che l'ammontare dei costi risultanti dal PEF da coprire con tariffa è pari a euro €3.925.601,00;

Evidenziato che la norma in vigore propone due modalità alternative per determinare le tariffe TARI descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

Rilevato che l'ente adotta il comma 651 che prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/ 1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

Considerato che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise nelle due macro categorie di utenze ed in particolare utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Dato atto che l'art. 58 quinquies del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019 dispone che dal 1.1.2020 la tassazione degli studi professionali dovrà essere equiparata a quella usata per le banche e per gli istituti di credito;

Considerato che:

- ✓ i costi sono stati suddivisi in quota fissa e in quota variabile secondo quanto previsto dalla delibera ARERA 443/2019, tenendo conto che il costo del personale non può più essere riclassificato, in toto o in parte, tra i costi fissi, pur prevedendo all'art.3 dell'allegato A) del 443/2019 ARERA una possibilità di riclassificazione parziale sulla base del confronto con il valore del PEF dell'anno precedente;
- ✓ i coefficienti di produttività potenziale di rifiuti $K_a - K_b - K_c - K_d$ di cui al D.P.R.158/ 1999 adottati dall'Ente sono indicati analiticamente nell'allegato "A" della presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;
- ✓ l'articolazione tariffaria è stata condotta nel rispetto dell'art. 4 del DPR 158/ 1999, prevedendo una distribuzione della quota fissa e variabile tra utenze domestiche e non domestiche che non producesse iniquità nell'assorbimento dei maggiori costi del PEF 2020 , tra domestiche e non domestiche come indicato nell'allegato "A" ;

Visto l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1^o gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana;

Considerato che il tributo provinciale "TEFA", commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale del 5% sull'importo del tributo, così come approvato con Decreto Presidenziale n. 174 del 20/12/2019 dalla Provincia di Livorno;

Preso atto che i coefficienti adottati ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo il dettato normativo, sono indicati analiticamente nell'allegato "A" della presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2020, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "A" della presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

Visto il prospetto allegato alla presente deliberazione che riporta i coefficienti adottati e le tariffe della tributo comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2020 e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la delibera ARERA n. 444/2019, recante "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*", contenente le indicazioni da riportare negli avvisi di pagamento TARI, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 21.05.2020 del con la quale è stata posticipata la scadenza del 30/06 al 30/09;

Considerato che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI la cui scadenza è fissata prima del 1^o dicembre sono effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

Preso atto che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011 ed acquistano efficacia dalla data della pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce;

Rilevata la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. n) del D.Lgs 267 / 2000 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 683 della Legge n. 147 del 27/12/2013;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art.239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/00, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

Dato atto che in data 28/09/2020 la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla 3° Commissione Consiliare competente, che ha rilasciato parere favorevole;

Visto il parere del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile del presente provvedimento, richiesti ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147bis comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;

Con voti:

n. 5 contrari consiglieri: Frontini, Marcis, Berretta, Ciacchini, Rossi

n. 0 astenuti

n. 11 favorevoli

espressi da n. 16 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che il costo del Servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 da coprire con le entrate tariffarie per l'anno 2020 è pari a € 3.925.601,00;
3. Di approvare le tariffe della Tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, come indicate nell'Allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente delibera;
4. Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;
5. Di dare atto che è applicato il disposto di cui all'art. 58 quinquies del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019 e pertanto dal 1.1.2020 la tassazione degli studi professionali è equiparata a quella usata per le banche e per gli istituti di credito;
6. Di dare atto che è data applicazione al disposto dell'art. 1 della deliberazione ARERA n. 158/2020 relativa alle riduzioni Covid-19 a favore dell'utenze non domestiche per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività;
7. Di dare atto che per le tipologie di utenze non domestiche previste dall'art. 1.4 della delibera ARERA 158/2020 verrà applicata una riduzione pari al 25% della tariffa, e che tale riduzione è posta a carico del bilancio Comunale;
8. Di dare atto che alle tariffe TARI così determinate deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Livorno nella misura del 5%;
9. Di dare atto che le tariffe approvate hanno effetto dal 1 gennaio 2020;

10. Di dare atto che l'entrata tributaria derivante dall'applicazione della presente deliberazione è indispensabile ad assicurare gli equilibri di bilancio;
11. Di dare atto che le suddette tariffe tutte si intenderanno prorogate anche per gli anni successivi al 2020 in mancanza di delibere di variazione approvate ai sensi di legge;
12. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98, e di provvedere all'inserimento nella suddetta sezione degli elementi risultanti dalla delibera, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI).

Con separata e apposita votazione espressa per alzata di mano (con voti n.13 favorevoli n. 3 contrari Consiglieri: Ciacchini, Berretta, Rossi e n. 0 astenuti espressi da n. 16 consiglieri presenti e votanti) vista l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co.4 D.Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del procedimento
Zambelli Alessandra

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. 18.08.2000, N. 267 SU PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Tassa sui Rifiuti (TARI) - Approvazione Piano Tariffario annualità 2020.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Collesalvetti, li 28-09-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Zambelli Alessandra

RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Collesalvetti, li 28-09-2020

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Zambelli Alessandra

UTENZE DOMESTICHE				
N. Componenti nucleo familiare	Quota Fissa EURO/MQ	Quota Variabile EURO/ANNO	Ka	Kb
1	€ 1,13	€ 60,30	0,86	0,60
2	€ 1,23	€ 140,71	0,94	1,40
3	€ 1,34	€ 180,91	1,02	1,80
4	€ 1,44	€ 221,11	1,10	2,20
5	€ 1,54	€ 291,47	1,17	2,90
6 E OLTRE	€ 1,61	€ 341,73	1,23	3,40

UTENZE NON DOMESTICHE						
Categoria		QF €/MQ	QV €/MQ	TOTALE €/MQ	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 1,19	€ 1,33	€ 2,52	0,520	4,815
2	Cinematografi, teatri	€ 0,85	€ 0,93	€ 1,78	0,390	3,600
3	Autorimessa, magazzini senza alcuna vendita diretta	€ 1,19	€ 1,32	€ 2,51	0,520	4,800
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	€ 1,77	€ 1,97	€ 3,74	0,775	7,115
6	Esposizioni, autosaloni	€ 1,28	€ 1,42	€ 2,70	0,560	5,120
7	Alberghi con ristorante	€ 2,47	€ 2,76	€ 5,23	1,080	9,950
8	Alberghi senza ristorante	€ 1,94	€ 2,16	€ 4,10	0,850	7,800
8/A	Agriturismi	€ 1,94	€ 2,16	€ 4,10	0,850	7,800
9	Case di cura e di riposo	€ 2,03	€ 2,27	€ 4,30	0,890	8,210
11	Uffici, agenzie	€ 3,36	€ 3,76	€ 7,12	1,470	13,550
11/A	Uffici, agenzie – Servizi di telefonia	€ 0,36	€ 0,38	€ 0,74	0,120	1,400
12	Banche e istituti di credito e studi professionali	€ 2,47	€ 2,84	€ 5,31	0,860	7,890
13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli	€ 2,79	€ 3,12	€ 5,91	1,220	11,260
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 3,30	€ 3,66	€ 6,96	1,440	13,210
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	€ 1,97	€ 2,19	€ 4,16	0,860	7,900
16	Banchi di mercato beni durevoli	€ 2,47	€ 2,74	€ 5,21	1,080	9,900
17	Attività artigianali tipo botteghe, barbiere, estetista	€ 2,56	€ 2,86	€ 5,42	1,120	10,320
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elet.	€ 2,26	€ 2,52	€ 4,78	0,990	9,100
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 2,88	€ 3,21	€ 6,09	1,260	11,580
20	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 2,03	€ 2,27	€ 4,30	0,890	8,200
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 2,02	€ 2,25	€ 4,27	0,880	8,100
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	€ 9,16	€ 12,48	€ 21,64	4,000	45,000
23	Mense, birrerie, amburgherie	€ 8,02	€ 8,93	€ 16,95	3,500	32,200
24	Bar, caffè, Pasticceria	€ 8,02	€ 9,99	€ 18,01	3,500	36,000
25	Supermercato Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 5,36	€ 4,89	€ 10,25	2,340	17,635
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 4,38	€ 4,88	€ 9,26	1,915	17,600
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza a taglio	€ 13,75	€ 15,54	€ 29,29	6,000	56,000
29	Banchi di mercato generi alimentari	€ 7,97	€ 8,88	€ 16,85	3,480	32,000
30	Discoteche, night club	€ 4,19	€ 4,67	€ 8,86	1,830	16,830
31	Attività logistiche con aree vaste	€ 1,08	€ 1,22	€ 2,30	0,475	4,400
32	Attività terziarie e dir.li aree vaste deposito fino a 10.000 Mq	€ 0,89	€ 0,99	€ 1,88	0,390	3,600
33	Attività produttive con aree vaste	€ 1,08	€ 1,22	€ 2,30	0,475	4,400
34	Sale intrattenimento e superfici attrezzate con tavoli di att.tà	€ 4,19	€ 4,67	€ 8,86	1,830	16,830
35	Attività terziarie e dir.li aree vaste deposito da 10001 Mq a 50000 Mq	€ 0,36	€ 0,39	€ 0,75	0,120	1,400
36	Attività terziarie e dir.li aree vaste deposito oltre 50001 Mq	€ 1,08	€ 1,22	€ 2,30	0,475	4,400
36/A	Attività terziarie e dir.li aree vaste con servizi	€ 1,21	€ 1,33	€ 2,54	0,475	4,400